

Senonchè, come già riferito, la citata legge di riforma ha avuto la sua effettiva applicazione solo nel dicembre 1994 ad un anno di distanza dalla sua emanazione e, per questo lasso di tempo, il controllo interno del nuovo organismo è stato espletato dal Collegio dei revisori dell'E.S.A.C.

Le conseguenze di tale situazione non hanno mancato di riflettersi sul funzionamento del Collegio le cui sedute andavano spesso deserte per mancanza del numero legale stante l'incertezza sulla legittimazione dell'organo e dei suoi componenti in conseguenza del mutato quadro normativo di riferimento.

In linea di fatto si è potuto constatare che in questo periodo il Collegio non è stato in grado di assolvere alle proprie delicate funzioni come dimostrato dal fatto che per i motivi sopra esposti spesso le sedute andavano deserte essendo presenti solo il Presidente che aveva convocato il collegio ed il magistrato delegato al controllo.

Si rendeva sempre più impellente quindi il rinnovo del Collegio ed a tal fine venivano sollecitate dal Collegio stesso gli organi regionali competenti.⁵

Nessuna iniziativa veniva adottata dai competenti organi regionali con il conseguente perpetuarsi della rilevata carenza di controlli interni che non mancavano di riflettersi negativamente anche sul controllo esterno intestato alla Corte dei conti anche se il magistrato delegato al controllo d'intesa con il Presidente del Collegio si adoperò, pur in presenza delle citate dimissioni, di far convocare il Collegio al fine di mantenere un contatto con gli organi dell'Ente ed assicurare comunque

⁵ Così, ad esempio, con raccomandata R.R. n. 8976 del 7 giugno 1993 il Presidente del Collegio rappresentava l'urgenza della questione al Presidente della Regione al quale successivamente veniva inviata copia del verbale n. 137 relativo alla riunione del 25 febbraio 1994 nella quale, pur in assenza del numero legale, veniva di nuovo affrontato il problema della carenza di legittimazione dell'organo di controllo interno i cui componenti, visti vani i tentativi e le iniziative esperite, in data 11 maggio 1994 rassegnavano le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica. Il magistrato delegato al controllo tenuto conto della gravità della situazione gestionale dell'Ente aggravata dalle citate dimissioni invitava il Commissario straordinario ad inviare copia conforme del verbale della predetta seduta al Presidente della Giunta regionale competente ad effettuare in via sostitutiva le nomine degli organi dell'Ente richiedendo altresì che si acquisisse la prova dell'avvenuta ricezione di tale verbale.

una presenza in relazione ad evenienze di necessità e d'urgenza. Di fatto solo il citato magistrato ed il Presidente del Collegio intervenivano alle riunioni e solo in data 7 ottobre 1994 poté tenersi una regolare seduta che fu l'ultima del Collegio - ESAC.

Deve aggiungersi che l'anomala situazione in cui si era venuto a trovare il Collegio dei revisori, insieme alla mancanza dell'organo deliberativo sostituito dal Commissario straordinario, ebbe l'effetto di modificare l'assetto dei controlli normativamente previsto.

Ai sensi della legge n. 28 del 1978 istitutiva dell'Ente le deliberazioni più importanti adottate dal Consiglio di amministrazione in materia regolamentare, programmatica ed amministrativo-contabile sono assoggettate all'approvazione del Consiglio regionale, le rimanenti deliberazioni sono sottoposte al controllo di legittimità di una apposita Commissione regionale mentre il Collegio dei revisori dei conti effettua il controllo della gestione finanziaria ed "assiste alle sedute degli organi collegiali dell'Ente" (artt. 18 e 20).

Con la legge regionale 5 agosto 1992 n. 12 recante norme sull'ordinamento dei controlli regionali sugli atti degli enti locali e degli enti sub-regionali la predetta Commissione regionale di controllo sugli atti dell'Esac venne soppressa e le relative attribuzioni vennero trasferite al Comitato regionale di controllo (CORECO) (art. 40).

In pratica il controllo del predetto Comitato stante la mancanza del consiglio di amministrazione, si esplicava sulle deliberazioni del Commissario straordinario.

Il CORECO richiese che tali deliberazioni venissero corredate dall'attestazione dell'avvenuto esame da parte del Collegio dei revisori e ciò nel presumibile intento di accertare che l'organo di controllo interno, che non aveva potuto "assistere" alla seduta dell'organo collegiale, avesse comunque esaminato le delibere in questione.

Tale attestazione presupponeva però il regolare funzionamento del Collegio cosa che, per i motivi sopra esposti, non si verificava cosicché, per evitare la paralisi dell'ente, il Commissario straordinario concordò con il CORECO di far risultare nelle deliberazioni che aveva perlomeno comunicato al Collegio dei revisori il giorno e l'ora di adozione della delibera.

In attuazione di tali intese nell'ultimo scorcio del 1993 il magistrato delegato al controllo ed i componenti del Collegio dei revisori ricevettero una serie di comunicazioni contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui il "Commissario straordinario avrebbe tenuto una seduta per l'esame delle proposte di delibere" che volta a volta venivano elencate.

Il richiamo contenuto in dette comunicazioni all'art. 18 della citata legge regionale n. 28 del 1978 ed il termine "convocazione" contenuto nell'oggetto di tali comunicazioni sembravano dirette allo scopo di far assistere alle citate "sedute" il Collegio dei revisori ed il magistrato della Corte dei conti in contrasto con la disciplina normativa del controllo di rispettiva competenza.

Comunque, tutte le deliberazioni adottate dal Commissario straordinario elencate nelle lettere o telegrammi di cui sopra è cenno sono state acquisite dal magistrato delegato ed esaminate.

Di esse si riferirà in seguito con riferimento al loro specifico contenuto.

Come si è detto innanzi il Collegio dei revisori dell'ESAC cessava la propria attività in data 7 ottobre 1994 ed il successivo 18 novembre, dopo quasi un anno dalla emanazione della legge n. 15 del 14 dicembre 1993, si insediava il Collegio dei revisori dell'ARSSA.

La nuova normativa non si discosta sostanzialmente rispetto al precedente assetto in ordine alle attribuzioni del Collegio mentre innova quanto alla sua composizione riducendo il numero dei componenti a tre

membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio regionale con esclusione dei rappresentanti ministeriali.

La norma è coerente con il mutato assetto istituzionale delineato dalla citata legge n. 15 del 1993 secondo la quale l'Agenzia si caratterizza quale ente strumentale della Regione Calabria abilitato, a norma dell'art. 118 della Costituzione, a svolgere funzioni amministrative in ambito regionale in materia di agricoltura e foreste.

A norma dell'art. 10 della medesima L.R. 15/93 ai componenti del Collegio dei revisori dei conti è corrisposta una indennità di carica pari a quella dei revisori dei conti della U.S.L. n. 4 della Calabria che ammonta attualmente a mensili £. 3.194.400 lorde per il Presidente ed a mensili £. 2.795.100 lorde per gli altri componenti.

Il Collegio si è trovato a dover affrontare importanti e complesse questioni cosicchè in relazione alla notevole mole di lavoro da svolgere sarebbe stato più funzionale mantenere invariato il numero dei componenti del Collegio previsto dalla precedente normativa tenuto conto del particolare impegno richiesto dall'attività di riscontro e della conseguente necessità di programmare un calendario delle riunioni adeguato, per numero e cadenza periodica, ai pressanti compiti da assolvere.

A tale proposito il magistrato delegato al controllo non mancò di segnalare, fin dalle prime riunioni del Collegio, la necessità di predisporre un programma di lavoro che consentisse di esaminare, oltre a quelli che sarebbero stati emanati dagli organi dell'Agenzia, gli atti di gestione pregressi e specialmente quelli emanati tra il novembre 1993 - novembre 1994, periodo in cui, come si è detto, il precedente Collegio non aveva potuto svolgere i propri compiti in maniera adeguata.

La necessità del riscontro degli atti relativi al periodo succitato si rendeva tanto più necessario ove si consideri che a norma dell'ultimo

comma dell'art. 18 della legge istitutiva dell'ARSSA, l'Agenzia subentra a tutti gli effetti di legge nei rapporti attivi e passivi dell'ESAC in essere alla data della sua soppressione.

Tale attività di verifica avrebbe consentito di prendere cognizione e di approfondire tutti gli aspetti delle problematiche di carattere amministrativo-contabile conseguenti all'anomalo assetto istituzionale che aveva coinvolto tutti i settori del soppresso E.S.A.C.

Rispetto a tali obiettivi le possibilità di lavoro di un Collegio di tre titolari e due supplenti che, in base ai principi che regolano la sostituzione dei componenti degli organi collegiali, possono subentrare solo in caso di assenza o impedimento di uno dei membri effettivi, risultano limitate rispetto ad un organo strutturato su cinque membri effettivi e due supplenti con conseguente possibilità di distribuire l'attività di riscontro tra un numero maggiore di soggetti.

In relazione alle suesposte esigenze il citato magistrato segnalava l'opportunità di sottoporre la questione al Consiglio di Amministrazione affinché, ove si fossero esplicitati interventi per promuovere iniziative legislative di modifica della citata legge n. 15 del 1993 istitutiva dell'A.R.S.S.A. di cui in seno al Consiglio si era manifestata l'esigenza, si tenesse conto anche dei problemi relativi alla struttura dell'organo di controllo interno.

Tale segnalazione non ottenne gli effetti sperati anche in conseguenza della sostituzione del Consiglio di Amministrazione, nè migliore risultato ottennero le richieste di potenziamento delle strutture di supporto all'attività del Collegio che, privo di qualsiasi attrezzatura, poteva giovare della sola collaborazione a tempo parziale di un impiegato oberato da un forte carico di lavoro nell'ambito del settore ragioneria.

Comunque, pur con le suddette limitazioni, il Collegio cercò di mettere a fuoco le numerose problematiche amministrativo-contabili

utilizzando i membri supplenti per l'esplicazione di attività di carattere istruttorio i cui risultati venivano poi valutati in sede collegiale.

Deve però rilevarsi che l'attività di controllo non poté esplicarsi con metodo e regolarità essendo assorbita l'attività del Collegio dall'esame di specifiche questioni che, per i rilevanti riflessi finanziari e per le implicazioni di carattere generale, rivestivano particolare importanza.

Basti pensare al problema dell'estensione del fondo di accantonamento ad una fascia di dipendenti dell'Ente disposto con legge regionale n. 3 in data 7 febbraio 1994 ed ai conseguenti delicati problemi interpretativi che rendevano necessario sottoporre la questione alla Sezione.⁶

Per numerose questioni si rendevano necessari approfondimenti istruttori che venivano volta a volta delegati ai singoli componenti che poi riferivano al Collegio il quale doveva spesso constatare di non poter formulare definitive conclusioni per l'origine lontana delle vicende, per la condotta non univoca tenuta dai responsabili dei vari settori, determinata anche dalla carenza di precise direttive in conseguenza della mancanza dell'organo deliberante.

Oltre agli aspetti relativi al controllo interno svolto dal Collegio dei Revisori dei Conti occorre far cenno ai controlli esterni svolti sull'attività dell'Ente.

Nel periodo interessato dal presente referto tale controllo è stato esplicito dall'assessore all'Agricoltura della Regione Calabria nonché da una apposita Commissione di controllo, nominata con decreto del Presidente della regione, prevista dall'art. 20 della L.R. 14 dicembre 1978, n. 28. Tale commissione, presieduta dall'assessore regionale all'Agricoltura, era composta:

⁶ Cfr. determinazione n. 36/95 del 20 giugno 1995.

- di 7 membri eletti dal Consiglio regionale nel suo seno con voto limitato a due terzi;
- del responsabile dell'ufficio legale della Regione;
- del Direttore di Ragioneria della Regione;
- di due Dirigenti di settore del Dipartimento per lo sviluppo economico di cui uno dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura con funzioni anche di segretario.

La Commissione, per l'espletamento dei propri compiti, era abilitata ad avvalersi di personale in servizio presso il Dipartimento per lo sviluppo economico.

Tale Commissione svolgeva controllo di legittimità per tutte le delibere del comitato esecutivo, secondo la procedura del silenzio-assenso nonché il controllo di merito sulle deliberazioni concernenti:

- a) atti e contratti di importo superiore a 100 milioni;
- b) approvazione di progetti di importo superiore a 150 milioni;
- c) atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni mobili di importo superiore a 50 milioni;
- d) accensione di mutui, per finanziamenti e anticipazioni di cassa, di importo superiore a 250 milioni.

La Commissione era anche abilitata all'esercizio di poteri di controllo sostitutivo mediante la nomina di un commissario ad acta.

I poteri di controllo della Commissione vennero trasferiti al CORECO in seguito alla L.R. 5 agosto 1992, n. 12 il cui articolo 4 prevede l'assoggettamento al controllo preventivo di legittimità delle deliberazioni riguardanti le seguenti materie:

- a) bilanci e relative variazioni, conti consuntivi;
- b) statuti e loro modificazioni;
- c) regolamenti;

- d) dotazione organica, assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale;
- e) atti di alienazione del patrimonio immobiliare;
- f) programmi di gestione di propria competenza;
- g) provvedimenti che disciplinano l'attuazione di contratti o convenzioni;
- h) accensione di mutui;
- i) affidamento di incarichi professionali.

La citata L.R. 12/1992 prescrive altresì che spetta al Consiglio Regionale l'approvazione dei bilanci, delle piante organiche e dei relativi regolamenti organici del personale, dei programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché di quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, l'approvazione dei conti consuntivi.

9.- ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Come già evidenziato⁷ la gestione dell'Ente subisce dal 1978, epoca della sua istituzione, gli effetti negativi della precaria situazione istituzionale, del mancato assetto organizzativo e dell'assenza di una pianta organica determinata sulla base di effettivi carichi di lavoro, fattore quest'ultimo che non consentì, a suo tempo, di superare il divieto di assunzione disposto dall'art. 26 della legge istitutiva n. 28 del 1978.

Va aggiunto che il divieto venne successivamente ribadito dal terzo comma dell'art. 24 della legge regionale 19 giugno 1986, n. 24 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1986 e pluriennale 1986-1988 della Regione Calabria (legge finanziaria) che dispose il divieto di assunzione dal 1986.

Tale disposizione consentiva, tuttavia, di procedere ad eventuali assunzioni, per esigenze stagionali e straordinarie, di personale da assegnare ai "centri operativi" dell'ESAC - Impresa "dopo aver esperite tutte le possibilità offerte dalla mobilità del personale medesimo con il divieto di superare i livelli raggiunti nell'anno 1985".

Va immediatamente sottolineato che nella gestione delle risorse umane da parte dell'ESAC sono stati costantemente violati i criteri di sana gestione finanziaria (economicità, efficienza, efficacia) in quanto non solo non è stata realizzata alcuna operazione di mobilità per pervenire al miglior impiego del personale ma si è proceduto all'impiego del personale dell'Esac - Ente presso i diversi centri operativi dell'ESAC - Impresa in violazione del quarto comma dell'art. 24 della citata L.R. 24 cui si è aggiunta l'assunzione di personale stagionale malgrado la sensibile riduzione dell'attività produttiva e di fornitura di servizi da parte dei centri operativi dell'ESAC - Impresa.

⁷ Cfr. pag. 24.

Gli accertamenti istruttori eseguiti ai fini del presente referto hanno evidenziato non solo la ridondanza di personale presso i centri operativi, gestiti con sensibili perdite economico finanziarie, ma persino l'erogazione di competenze di lavoro straordinario in periodi di limitatissima attività in cui la dotazione organica ordinaria risultava scarsamente operativa. Inoltre, non è stato possibile accertare il rispetto dei limiti del contingente di personale in servizio a diverso titolo nel 1985 (personale stagionale o precario o a tempo determinato ovvero dipendente dell'ESAC - Ente) a causa di inadeguata e lacunosa documentazione amministrativo-contabile con la conseguenza di assunzioni stagionali variabili presso i diversi centri operativi nel periodo interessato dalla presente relazione.

Ulteriore ricorso ad assunzioni a tempo determinato è stato attuato nel campo dei compiti delegati ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 28 del 1978 nel settore della formazione e della divulgazione agricola attraverso la stipula di "convenzioni d'incarico" dal 1987 al 1992 prima cioè dell'assunzione dei divulgatori nel ruolo organico dell'ente ai sensi della L.R. 31 luglio 1992, n.11.

Altro profilo, concerne il nutrito ricorso, in violazione dei principi di sana gestione finanziaria, ai consulenti esterni venendosi in tal modo a violare sostanzialmente il divieto di assunzioni di personale mirante al migliore impiego delle risorse umane e quindi all'eliminazione di notevoli eccedenze organiche in quanto diversi compiti istituzionali non sono stati più assicurati dal personale dell'Ente ma "trasferiti" ai consulenti esterni.

Nel periodo interessato dal presente referto l'Ente ha fatto ricorso a professionisti esterni per lo svolgimento di compiti che avrebbero dovuto essere svolti dal personale dipendente dall'ESAC e ciò in contrasto con i principi reiteratamente espressi da questa Corte in sede di controllo e giurisdizionale.

Trattasi, infatti, di consulenze di esperti in materia di “contabilità pubblica” ed in materia “aziendalistica” che, conferite al fine di depurare le risultanze contabili e finanziarie dell’esercizio 1986 e primo trimestre 1987 riferibili all’Esac-Ente separandole da quelle dell’Esac-Impresa a norma delle L.R. n.24/1986 e 23/1987, si sono protratte fino al 1991.

Lo stesso dicasi per la convenzione dell’importo di L.35.250.000 stipulata con la Soc. VA.LO.RE. per la riorganizzazione della pianta organica dell’ESAC la cui delibera di approvazione, annullata dal CO.RE.CO. in quanto le funzioni di che trattasi rientrano nei compiti dell’Ente e come tali non delegabili a società esterne con conseguente aggravio di spese, venne successivamente riproposta in sanatoria essendo state le prestazioni eseguite.

Nelle citate fattispecie l’Ente non si è attenuto ai principi che disciplinano la suddetta materia.

Correttamente, invece, in altri casi le consulenze hanno avuto carattere tecnico-scientifico con prestazioni per le quali non esistevano specifiche professionalità all’interno dell’Ente come per le consulenze conferite dal Centro sperimentale dimostrativo della Sibaritide.

Analogo carattere è attribuibile alle consulenze disposte dal Centro sperimentale di Molarotta con due convenzioni stipulate con l’Università degli Studi Federico II di Napoli per il triennio 1988-1991 e per il biennio 1993-1994 che hanno comportato una spesa rispettivamente di £. 63.000.000 e di £. 150.000.000.

Lo stesso dicasi per i rapporti di consulenza instaurati per il comparto enologico con l’Istituto sperimentale per l’enologia di Asti-Sezione di Barletta e per il settore viticolo con l’Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto-Sezione di Thuri (BA) che hanno comportato, rispettivamente, oneri per £.48.000.000 (anni 1991-92-93) e per £. 32.000.000 (anni 1992-93).

In altri casi il ricorso all'opera dei professionisti esterni si è reso necessario in relazione al carattere tecnico della prestazione come nel caso di studi statici la cui esecuzione ha comportato una spesa di £. 12.798.000 e per l'esecuzione di studi per la utilizzazione di risorse irrigue per una spesa di 71.100.000 commesse dal Servizio opere di bonifica.

Deve in proposito evidenziarsi che la elencazione sopra riportata ha carattere meramente indicativo posto che l'acquisizione dei dati relativi si è rivelata particolarmente difficile tenuto conto del numero elevato dei centri di spesa, delle articolate ripartizioni per materia esistenti (cui può non corrispondere la competenza ad assumere l'impegno di spesa) per cui non sempre sono riferibili alla stessa struttura le varie fasi del procedimento.

E' questa una delle tante conseguenze dell'inadeguato assetto istituzionale e strutturale nel quale l'Ente è stato costretto ad operare.

Infatti il ricorso a consulenze esterne è sottoposto a determinate condizioni quali l'urgenza o la presenza di speciali circostanze e non può interessare lo svolgimento di compiti istituzionalmente demandati al personale dell'Ente ovvero l'espletamento di un'attività continuativa e non circoscritta entro rigorosi limiti di tempo con la naturale indicazione degli obiettivi e dei risultati da assicurare.

L'Ente, specie per quanto attiene la sua difesa avanti le diverse giurisdizioni (ordinaria e amministrativa) si è avvalso in maniera massiccia di professionisti privati, malgrado l'esistenza di un proprio ufficio legale in cui erano impiegati professionisti abilitati all'esercizio dell'attività forense; e ciò in considerazione dell'eccessivo carico di lavoro gravante sull'ufficio e dell'esistenza del divieto di poter assumere altro personale.

Tali motivazioni non sono state congruamente comprovate ne possono essere considerate sanate con le leggi regionali di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo dell'ESAC con cui sono stati autorizzati ed approvati gli stanziamenti dei necessari fondi finanziari.

Il numero delle consulenze attivate dall'Ente, oltre ai profili suesposti, dimostra da un lato la debolezza strutturale dell'Ente e, quindi, la sua inidoneità ad assolvere compiutamente le proprie funzioni e dall'altro l'esistenza di un copioso contenzioso giurisdizionale in ambito civile, penale ed amministrativo.

Il fenomeno dell'elevatissimo grado di conflittualità esistente all'interno dell'Ente e nei rapporti con le realtà esterne con le quali l'Ente medesimo viene in contatto nell'assolvimento delle funzioni ad esso demandate ha rappresentato e rappresenta tuttora un elemento di tale turbativa che è capace di incidere fortemente sull'ordinato svolgersi dell'attività amministrativa e di condizionare la capacità operativa e l'efficienza della gestione.

Una parte cospicua di tale contenzioso è alimentata dai dirigenti e dai dipendenti dell'Ente che propongono ricorsi, denunce, diffide, intimidazioni ecc. contro le deliberazioni adottate dall'Ente o per fatti ed atti dei dirigenti e ciò per i motivi più vari e disparati e con motivazioni a volte erronee e pretestuose.

I ricorsi riguardano provvedimenti di preposizione all'ufficio, di assegnazioni di funzioni, di liquidazione di competenze, assegni accessori, indennità, ecc. Notevole rilievo assumono i ricorsi in sede amministrativa avverso le delibere di inquadramento e, tra questi, i ricorsi proposti avverso l'inquadramento per mansioni nei nuovi livelli funzionali con riferimento alla L.R. n.21/1985.

La questione consegue ad una decisione del marzo 1995 con la quale il Consiglio di Stato ha annullato gli inquadramenti operati dal Comitato Esecutivo dell'Ente nel 1985.

Tale questione, particolarmente complessa, interessa circa trenta dipendenti e non si è ancora conclusa all'atto del presente referto determinando uno stato di tensione che certamente non giova a ricostruire quel minimo di "ordine" amministrativo di cui l'Ente ha bisogno per svolgere le funzioni di istituto.

Numerosissime sono poi le controversie instaurate, anche in questo caso con le più disparate motivazioni, dai dipendenti dell'E.S.A.C.-Impresa. Un numero rilevante consegue a ricorsi dinanzi al pretore del lavoro con conseguente emissione di decreti ingiuntivi a cui l'Ente fa opposizione con alterne vicende ma che, anche in caso di decisione favorevole, comportano oneri per onorari dovuti ai professionisti del libero foro nel caso di compensazione delle spese di giudizio o per la parte eccedente la liquidazione fatta in sentenza.

Sulla predetta questione e, più in generale, sugli oneri e spese di giudizio conseguenti alla soccombenza dell'Ente si richiama l'attenzione della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria.

A proposito di tali oneri va rilevato che, in passato, l'Ente si è avvalso del patrocinio legale dell'Avvocatura erariale ma, a decorrere dal 1979, in relazione al disposto dell'art.11 della legge 3 aprile 1979, n.103, tale possibilità venne meno nè l'Ente medesimo è riuscito a formalizzare gli atti per il conferimento alla citata Avvocatura dell'incarico del patrocinio legale "in via organica ed esclusiva" che pure sarebbe stato possibile ottenere seguendo le procedure previste dalla legge.

Al riguardo occorre notare che non solo non sono state adottate le citate misure correttive ma spesso non è stata fornita adeguata

motivazione delle scelte compiute a favore di determinati professionisti che a volte per il protrarsi degli incarichi si sono venuti a trovare in un vero e proprio collegamento organico con l'Ente provocando, sia pure in modo indiretto, un allargamento della sua struttura e conseguentemente la sostanziale violazione del divieto di assunzione imposto dalla surriferita normativa regionale.

Nè sembra che in tale settore si sia provveduto ad adottare doverose misure correttive dopo l'ultima trasformazione dell'ESAC per ricondurre il fenomeno nell'alveo dei principi di legittimità e regolarità esposti in precedenza.

Per quanto concerne il contenzioso con soggetti esterni, a parte quanto si dirà in seguito sulle controversie nascenti da occupazioni abusive e da ritardato pagamento di opere di forestazione o di lavori concernenti gli acquedotti rurali, notevole rilievo assumono quelle che intercorrono con le imprese appaltatrici di forniture o lavori per riserve, revisione prezzi, inadempimenti contrattuali, quelle con gli istituti assicurativi e previdenziali per mancato, ritardato o inesatto versamento di contributi e quelle per recupero di crediti nei confronti di cooperative nelle quali l'Ente partecipa come socio.

Quest'ultimo argomento che di per se assume notevole importanza per l'entità dei crediti maturati dall'Ente e per l'origine remota degli stessi, si pone con carattere di urgente attualità stante l'inerzia che ha caratterizzato in passato il comportamento degli organi dell'E.S.A.C. e la necessità di incisivi interventi che è necessario vengano esplicitati dagli organi della nuova Agenzia che a norma dell'art.18 terzo comma della L.R. n.15/1993 subentra a tutti gli effetti di legge nei diritti, obblighi, attribuzioni e situazioni giuridiche nonché nei rapporti attivi e passivi dell'E.S.A.C. in essere alla data della sua soppressione.

Tale disposizione va raccordata con la successiva L.R. n.18/1994 avente ad oggetto la collocazione sul mercato e la dismissione dell'attività dell'E.S.A.C.-Impresa.

Tale legge dispone che il Commissario liquidatore svolge compiti affidatigli di concerto con il Consiglio di amministrazione dell'A.R.S.S.A. e con la Regione Calabria-Assessorato all'agricoltura (art.2, secondo comma) cosicchè è necessario che gli organi dell'A.R.S.S.A. ed il Commissario adottino in maniera coordinata i provvedimenti di competenza che attengano alle ragioni creditorie rispettivamente del soppresso E.S.A.C. e dell'E.S.A.C.- Impresa posta in liquidazione.

Tale esigenza è stata segnalata al Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia da parte del Magistrato delegato al controllo con nota n.886/44 del 16 febbraio 1995 stante l'urgenza di provvedere tenuto conto che le pendenze, come si è detto, risalgono ad epoca remota.

La nota succitata veniva inviata alla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per gli accertamenti ed i provvedimenti di competenza posto che tra le situazioni pendenti risultava all'atto accertato un credito di £.1.062.092.924 relativo a conferimenti di latte da parte dell'E.S.A.C. al caseificio Croce di Magara.

Analoga situazione è stata accertata con riguardo al fallito centro lattiero caseario di Crotone verso il quale l'E.S.A.C. ha maturato nel tempo un credito complessivo di £.1.885.404.822, oltre IVA per £.237.310.593, a parte gli accessori che risulta integralmente ammesso nella procedura fallimentare pendente davanti al Tribunale di Crotone. Anche tale situazione è stata segnalata, questa volta direttamente dall'Ente, alla predetta Procura Regionale.

In via conclusiva va segnalata la necessità che gli accertamenti ispettivi che risultano essere in corso all'atto del presente referto su